

Rep. n. /2018

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA G.C. N.42 DEL 05.04.2018

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale

F.to Dr.ssa Angelina Marano

Il Funzionario incaricato

F.to Angela Stroppa

COMUNE DI SALVIROLA

PROVINCIA DI CREMONA

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILE

L'anno 2018 il giorno del mese di alle ore

TRA

il Sig. BERTESAGO GIUSEPPE, nato a Izano (CR) il 26.04.1958 e residente a
Crema, in Via IV Novembre n. 52, C.F.BRTGPP58D26E380Q, di seguito denominato
comodante;

e

il Sig. MARANI NICOLA, Sindaco pro – tempore del Comune di Salvirola - codice
fiscale MRNNCL73P09D142K, nato a Crema (CR) il 09.09.1973, il quale interviene
al presente atto in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che
rappresenta, domiciliato per la propria carica presso il Comune di Salvirola, Piazza
Marcora n.1, C.F. e P.I. 00323960195, di seguito denominato comodatario;

si conviene e si stipula quanto segue:

Il Sig. Bertesago Giuseppe concede in temporaneo comodato d'uso gratuito al
Comune di Salvirola, che accetta, un locale posto al piano terra dell'immobile di
proprietà in località Cà del Facco, n. 6, identificato catastalmente al Fg.5, mapp.263
sub 510 (Categoria D/10) e meglio evidenziato nella planimetria qui allegata sotto la

lett. "A", da destinare, in via esclusiva e continuativa, ancorché frazionata nel tempo,

alla celebrazione dei matrimoni giusto delibera di Giunta Comunale n.42 del

05.04.2018.

1. Le parti si danno reciproco atto di conoscere la consistenza dell'immobile formante oggetto del presente contratto, che riconoscono essere stipulato con espresso riferimento a tutte le norme di legge (artt. 1803 e segg. Del c.c.) che regolano il comodato.

2. Il comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato idoneo all'uso pattuito, impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.

3. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso-jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione di contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

4. È facoltà del comodante ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del comodato, con obbligo di preavviso scritto. Qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o gli immobili comodati, il comodatario dovrà lasciare visitare i locali, con obbligo di preavviso scritto, a pena di risarcimento dei danni.

5. Il Comodante è esonerato dal comodatario, da ogni responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del portiere, da inquilini o di terzi in genere. Il comodante si riserva il diritto di non fornire il servizio di vigilanza (se esistente) per alcuni periodi ed eventualmente di sostituire il servizio di portierato (se esistente) con adeguati mezzi meccanici. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua, di gas o di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, il condizionamento, l'ascensore e il citofono anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi.

6. Il comodatario è costituito custode degli immobili oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili.

7. Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie sostenute per servizi dell'immobile, spese condominiali e/o accessorie comprese, che è tenuto a corrispondere direttamente all'amministratore dello stabile. Eventuali spese straordinarie necessarie od urgenti saranno a carico del comodante.

8. La durata è fissata in anni cinque con decorrenza dal dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Alla scadenza del termine sopra convenuto, il comodatario è obbligato a restituire gli immobili oggetto del presente contratto. Il comodatario può recedere in qualsiasi momento dandone preavviso a mezzo PEC o raccomandata A/R. Il domicilio del comodatario viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo degli immobili ceduti in comodato, anche qualora in seguito lo stesso non occupi più i locali.

9. Il comodatario che riceve immediatamente in consegna i beni, si impegna a restituire al comodante gli immobili, in caso di motivato bisogno del comodatario, precedentemente al termine indicato, ovvero immediatamente.

10. E' fatto espresso divieto di cessione del contratto, senza consenso scritto del comodante. L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c.

11. Il comodatario potrà servirsi degli immobili solo per l'uso determinato dal contratto. In caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno.

12. Tutte le spese del presente atto ed accessorie, spese di registrazione comprese, sono a carico del comodante.

13. Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.

14. Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Cremona.

15. Per quanto non contemplato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto